

Alla c.a. del Capo Dipartimento Protezione Civile

Dott. Angelo Borrelli

angelo.borrelli@protezionecivile.it

protezionecivile@pec.governo.it

OGGETTO: Richiesta modifiche all'O.C.D.P.C. n. 614/2019.

Con riferimento all'Ordinanza in oggetto, si evidenziano diverse problematiche applicative a proposito delle quali, al fine di assicurare il buon andamento e l'efficacia dell'attività amministrativa, si formulano le osservazioni di seguito riportate.

In primo luogo, si rileva la criticità legata all'attuazione dell'articolo 1, comma 9, dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 nella parte in cui impone ai percipienti di CAS ed agli assegnatari di SAE l'obbligo di presentare, entro il 15 gennaio di ogni anno, la dichiarazione ex articolo 1, comma 1. Trattasi di una tempistica che il Comune di Amatrice, verosimilmente, non sarebbe in grado di rispettare in quanto, alle complicazioni legate alle misure di prevenzione da Covid-19, si aggiungono ulteriori fattori che incidono negativamente sulla gestione delle pratiche CAS e SAE. Primo tra tutti, l'Ente versa ancora in una situazione di affanno nell'istruttoria sui moduli ex articolo 1, comma 1, presentati nello scorso maggio 2019. Ciò non solo in conseguenza del recente lockdown e del conseguente rallentamento generalizzato dell'attività amministrativa, ma, altresì, a causa delle peculiarità del territorio di Amatrice, da considerare uniche nel loro genere. La sua conformazione, infatti, con ben 69 frazioni dislocate su una superficie di oltre 170 km², è fonte di una vera e propria dispersione di notizie, tale da renderne la pubblicità e la diffusione oltremodo difficoltosa. Non di poco conto è anche l'ingente mole di pratiche relative a CAS e SAE – largamente al di sopra della media – ad oggi aperte presso l'Ente, e per le quali è in corso di ultimazione l'istruttoria.

Ulteriore profilo critico emerge considerando gli ulteriori adempimenti che gravano sui Comuni del cratere e, in particolare, i controlli sugli aventi diritto da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 1. Nel concreto, tale imprescindibile compito, a così breve distanza dalla scadenza di cui al comma 9 ed in presenza delle medesime problematiche sopra descritte, causerà certamente una sovrapposizione tra procedimenti, con conseguenziale ulteriore ingolfamento nella macchina amministrativa.

Nondimeno, rilevante è altresì la prospettiva del cittadino. Anche considerando, realisticamente, l'età media della popolazione di Amatrice e la scarsa dimestichezza con gli strumenti digitali, quanto appena descritto non potrà che ingenerare confusione nella popolazione, già fortemente colpita dagli ultimi eventi. A ciò si aggiunga che lo stato di emergenza sanitaria, come avvenuto in passato, comprometterebbe un'agile risoluzione di eventuali disagi o dubbi, a fronte delle limitazioni all'accesso agli Uffici comunali e della temporanea riduzione del personale impegnato presso la sede.

È evidente, dunque, che una così prossima scadenza al 15 gennaio renderebbe arduo coniugare, da un lato, l'esigenza di celerità del procedimento amministrativo e, dall'altro, la centrale necessità di espletare un'istruttoria che sia il più rispondente possibile alla tutela dell'interesse pubblico. Ragionevole soluzione a tali inconvenienti potrebbe essere il differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 9, dal 15 gennaio al 31 maggio. Al fine di evitare una sovrapposizione con la scadenza di cui al comma 6, si suggerisce altresì la modifica di quest'ultimo, fissando come scadenza dei relativi controlli al 30 giugno.

In secondo luogo, sono state sollevate dalla popolazione perplessità – condivise dallo scrivente – in merito all'articolo 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019. Infatti, prevedendo la cessazione del CAS "(...) comunque non oltre dieci mesi dal provvedimento di concessione del

contributo per l'esecuzione dei lavori medesimi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo 'B' e 'C', e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo 'E', rischierebbe di privare gli aventi diritto del contributo non solo prima di aver effettivamente rimosso il disagio abitativo in senso lato, ma addirittura ancor prima di aver ripristinato l'agibilità dell'abitazione lesionata.

Inoltre, tale previsione, quanto ai danni gravi, non si coniugherebbe perfettamente con le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione che, per la conclusione dei relativi lavori, ammettono tempi ben più lunghi rispetto ai menzionati venti mesi. Anche considerando quest'ultimo dato, è concreta la possibilità che il cittadino possa trovarsi sprovvisto, simultaneamente, sia del contributo destinato alla temporanea autonoma sistemazione, sia della possibilità di vivere in una casa agibile, in quanto – legittimamente – ancora non terminati i lavori. Nella sostanza, quindi, la disposizione in esame potrebbe privare il CAS della sua ragion d'essere. Pertanto, si propone la modifica dell'articolo 1, comma 3, in modo da prevedere che "(...) i comuni continuano ad erogare il contributo per l'autonoma sistemazione, per 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità della loro abitazione e comunque non oltre la comunicazione dell'agibilità dell'immobile lesionato o distrutto". In via subordinata, quanto ai lavori su abitazioni con esito di agibilità di tipo "E", si potrebbe valutare l'alternativa di aumentare il termine da venti mesi a trentasei mesi, in modo da includervi i termini massimi di durata per l'esecuzione dei lavori previsti dalle Ordinanze Commissariali e garantire, così, coerenza normativa.

Infine, nel condividere lo scopo che ispira il riconoscimento del contributo forfettario di cui all'articolo 2 dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 in caso di acquisto o costruzione di nuovo immobile entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'Ordinanza, si coglie l'occasione per proporre l'ampliamento dell'ambito di applicazione temporale della disposizione. Infatti, convinto che tale erogazione sostitutiva effettivamente si configuri come uno stimolo per l'acquisizione di sistemazione avente carattere di stabilità, si ritiene che l'attuale situazione economica e sociale ne abbia fattualmente azzerato i potenziali effetti positivi, avendo ridotto ulteriormente la capacità di acquisto della popolazione. Non è un caso che il Comune di Amatrice abbia ricevuto meno di dieci richieste di contributo ex articolo 2 nel periodo di riferimento.

Ciò considerato, si propone la modifica della disposizione in parola, riconoscendo il contributo forfettario "(...) qualora entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, stipulino un contratto preliminare o definitivo di compravendita di una unità immobiliare idonea all'uso ovvero provvedano a far realizzare una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all'interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all'interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016 (...)".

Cosciente dello stato di affanno che, al momento, grava sulla S.V. e su tutti i Suoi collaboratori, e consapevole che l'odierna richiesta aumenta il già ingente carico di lavoro, si ringrazia in anticipo per la disponibilità e per l'attenzione che vorrà riservare alla risoluzione delle problematiche sopra illustrate.

L'occasione è gradita per rinnovare l'apprezzamento del Comune di Amatrice per l'azione svolta dalla Protezione Civile tutta nell'assistenza alla popolazione, e per formulare a Lei e famiglia i più sentiti auguri di un sereno Natale.

Amatrice, 22/12/2020

Il Sindaco
Doit Antonio FONTANELLA

